

Traduzione<sup>1</sup>

## **Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria**

Concluso a Strasburgo il 27 gennaio 1977

Approvato dall'Assemblea federale il 9 giugno 1994<sup>2</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 novembre 1994

Entrato in vigore per la Svizzera il 2 gennaio 1995

(Stato 20 luglio 2004)

---

*Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,*

firmatari del presente accordo,

ritenuto che il Consiglio d'Europa si prefigge lo scopo di giungere ad una maggiore unità fra i suoi membri;

ritenuta l'opportunità di eliminare gli attuali ostacoli di natura economica ai procedimenti civili e consentire alle persone finanziariamente più deboli un più agevole esercizio dei propri diritti negli Stati membri;

ritenuto che la creazione di un appropriato sistema di trasmissione delle domande di assistenza in materia giudiziaria contribuirebbe al raggiungimento dello scopo,

*hanno concordato quanto segue:*

### **Art. 1**

Ogni persona che abbia la propria residenza abituale nel territorio di una delle Parti contraenti e che desideri fare richiesta di assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale o amministrativa nel territorio di un'altra Parte contraente, può presentare la propria istanza nello Stato di abituale residenza. Tale Stato deve trasmettere l'istanza all'altro Stato.

### **Art. 2**

1. Ciascuna Parte contraente deve designare una o più autorità aventi il compito di trasmettere le domande di assistenza giudiziaria direttamente all'Autorità straniera più sotto indicata.

2. Ciascuna Parte contraente deve inoltre designare un'autorità centrale incaricata della ricezione e della trattazione delle domande di assistenza giudiziaria pervenute da un'altra Parte contraente.

RU **1994** 2851, **1995** 967; FF **1993** III 1005

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> Art. 4 cpv. 1 del DF del 9 giu. 1994 (RU **1994** 2807)

Gli Stati federali e gli Stati con più di un sistema giuridico sono liberi di designare più di un'autorità.

### **Art. 3**

1. L'autorità preposta alla trasmissione deve prestare al richiedente la propria assistenza accertando che l'istanza sia accompagnata da tutti i documenti che la predetta autorità sappia essere necessari affinché la domanda possa avere il suo corso. L'autorità in questione dovrà inoltre assistere il richiedente per quanto riguarda le necessarie traduzioni dei documenti.

Detta autorità può rifiutarsi di trasmettere la domanda qualora appaia manifestamente che essa non viene presentata in buona fede.

2. L'autorità ricettrice centrale deve trasmettere la domanda all'autorità competente per la decisione. Essa deve inoltre tenere informata l'autorità mittente circa tutte le difficoltà relative all'esame della domanda e deve poi comunicare la decisione presa dall'autorità competente.

### **Art. 4**

Tutti i documenti trasmessi in applicazione del presente accordo sono esenti da legalizzazioni o da analoghe formalità.

### **Art. 5**

Per i servizi resi in applicazione del presente accordo, le Parti contraenti non possono importare alcuna spesa.

### **Art. 6**

1. Salvo che non esistano accordi particolari fra le autorità interessate delle Parti contraenti, e salvo quanto disposto negli articoli 13 e 14:

- a) le domande di assistenza giudiziaria e la documentazione ad esse allegata, così come ogni altra comunicazione, devono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dell'autorità ricevente o devono essere accompagnate da una traduzione in tale lingua;
- b) ogni Parte contraente deve non di meno accettare la domanda di assistenza giudiziaria e la documentazione ad essa allegata, così come qualsiasi altra comunicazione, se esse sono redatte in lingua inglese o francese oppure se sono accompagnate da una traduzione in una di tali lingue.

2. Le comunicazioni provenienti dallo Stato dell'Autorità ricevente possono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello stesso Stato, oppure in inglese o francese.

**Art. 7**

Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente accordo, le autorità centrali delle Parti contraenti si impegnano a scambiarsi informazioni circa lo stato della propria legislazione in materia di assistenza giudiziaria.

**Art. 8**

Le autorità di cui all'articolo 2 devono essere designate per mezzo di dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa quando lo Stato interessato diviene parte nella Convenzione secondo quanto previsto negli articoli 9 e 11. Qualsiasi cambiamento relativo ai poteri delle autorità deve essere egualmente dichiarato al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

**Art. 9**

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, i quali possono divenire parti mediante:

- a) sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b) sottoscrizione con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

**Art. 10**

1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data nella quale due Stati membri del Consiglio d'Europa siano divenuti parti secondo le norme dell'articolo 9.

2. Per quanto riguarda gli Stati membri che sottoscrivono successivamente l'accordo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o che ratificheranno, accetteranno o approveranno l'accordo, questo entrerà in vigore un mese dopo la data di sottoscrizione o dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

**Art. 11**

1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro ad aderirvi.

2. Tale adesione ha effetto con il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto un mese dopo la data del deposito.

**Art. 12**

1. Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può specificare il territorio o i territori di applicazione del presente accordo.

2. Ogni Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in un momento successivo, può, con dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere il presente accordo a qualsiasi territorio specificato nella dichiarazione e dei cui rapporti internazionali esso sia responsabile o per conto del quale esso sia autorizzato ad assumere impegni. Ogni estensione entra in vigore un mese dopo la ricezione della dichiarazione.

3. Tutte le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo che precede possono, con riferimento ai territori in esse indicati, essere ritirate per mezzo di atto notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della relativa dichiarazione da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

**Art. 13**

1. Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare di escludere in tutto o in parte l'applicazione del paragrafo 1 lettera b dell'articolo 6. Nessun'altra riserva al presente accordo è consentita.

2. Ogni Parte contraente può ritirare in tutto o in parte la riserva fatta mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La riserva cessa di avere effetto dalla data di ricezione della dichiarazione.

3. Nel caso in cui una Parte contraente abbia fatto una riserva, ogni altro Stato può applicare la stessa nei confronti del primo.

**Art. 14**

1. Le Parti contraenti che abbiano più di una lingua ufficiale possono, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 lettera a dell'articolo 6, specificare mediante dichiarazione la lingua nella quale la domanda ed i documenti allegati, o le relative traduzioni, devono essere redatti affinché avvenga la loro trasmissione alle parti nel proprio territorio.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo precedente deve essere indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dello Stato interessato o nel momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. La dichiarazione può essere ritirata o modificata seguendo la stessa procedura.

**Art. 15**

1. Ciascuna Parte contraente può, per quanto la riguarda, denunciare il presente accordo per mezzo di atto notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

### **Art. 16**

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa deve comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito al presente accordo:

- a) tutte le sottoscrizioni senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b) tutte le sottoscrizioni con riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- d) tutte le dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 8;
- e) tutte le date di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 10;
- f) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12;
- g) tutte le riserve fatte a norma del paragrafo 1 dell'articolo 13;
- h) tutti i ritiri delle riserve effettuati a norma del paragrafo 2 dell'articolo 13;
- i) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 14;
- j) tutte le notificazioni ricevute a norma dell'articolo 15 e la data nella quale ogni denuncia ha effetto.

*In fede di che*, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno posto in essere il presente accordo.

Fatto a Strasburgo, oggi 27 gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi avendo eguale valore, in un'unica copia che rimarrà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copia autentica del presente accordo a ciascuno Stato che lo abbia sottoscritto o che vi abbia aderito.

*(Seguono le firme)*

## Campo di applicazione dell'accordo il 2 marzo 2004

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Firmato senza riserva di ratificazione (F)		
Albania	17 maggio	2001	18 giugno	2001
Austria*	15 febbraio	1982	16 marzo	1982
Azerbaigian*	28 marzo	2000 A	29 aprile	2000
Belgio*	10 maggio	1978	11 giugno	1978
Bulgaria*	31 maggio	1996	1° luglio	1996
Danimarca*	11 ottobre	1979 F	12 novembre	1979
Estonia*	16 dicembre	1998	17 gennaio	1999
Finlandia*	26 giugno	1980 A	27 luglio	1980
Francia*	21 dicembre	1979	22 gennaio	1980
Grecia*	27 gennaio	1977 F	28 febbraio	1977
Irlanda*	15 novembre	1988 S	16 dicembre	1988
Italia*	6 giugno	1983	7 luglio	1983
Lettonia*	30 maggio	2001	1° luglio	2001
Lituania*	16 ottobre	1996	17 novembre	1996
Lussemburgo*	27 gennaio	1977 F	28 febbraio	1977
Macedonia*	15 gennaio	2003	16 febbraio	2003
Norvegia*	24 giugno	1977	25 luglio	1977
Paesi Bassi*	12 marzo	1992	13 aprile	1992
Polonia*	18 marzo	1997	19 aprile	1997
Portogallo*	16 giugno	1986	17 luglio	1986
Regno Unito*	17 gennaio	1978	18 febbraio	1978
Repubblica Ceca*	8 settembre	2000	9 ottobre	2000
Spagna*	29 novembre	1985	30 dicembre	1985
Svezia*	27 gennaio	1977 F	28 febbraio	1977
Svizzera*	1° dicembre	1994	2 gennaio	1995
Turchia*	22 marzo	1983	23 aprile	1983

\* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

### Riserve e dichiarazioni

#### Austria

Conformemente all'articolo 13 paragrafo 1, la Repubblica d'Austria dichiara di escludere completamente l'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera b.

In conformità all'articolo 8 dell'Accordo, la Repubblica d'Austria dichiara quanto segue:

1. Per la Repubblica d'Austria, le autorità incaricate della trasmissione di cui all'articolo 2 paragrafo 1 dell'Accordo sono i tribunali distrettuali (Bezirksgerichte) competenti delle questioni civili.
2. Per la Repubblica d'Austria, l'autorità incaricata della ricezione di cui all'articolo 2 paragrafo 2 dell'Accordo è il Ministero federale di Giustizia.

### **Azerbaijan**

Conformemente all'articolo 2 dell'Accordo, la Repubblica d'Azerbaijan designa il Ministero della Giustizia quale Autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria.

### **Belgio**

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, il Governo belga ha designato il Ministero di Giustizia, 4 Place Poelaert, 1000 Bruxelles, in qualità di autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria.

### **Bulgaria**

Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 dell'Accordo, la Bulgaria dichiara di escludere completamente l'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera b.

Conformemente all'articolo 8 dell'Accordo, la Bulgaria designa il Ministero della Giustizia quale Autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria.

### **Danimarca**

Conformemente all'articolo 8 dell'Accordo, il Governo danese dichiara che l'autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria in applicazione dell'articolo 2 paragrafi 1 e 2 dell'Accordo è la seguente: «The Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, 1216 Copenhagen K, Denmark».

### **Estonia**

L'Estonia dichiara di non accettare documentazione redatta in francese o corredata da una traduzione in francese se tale documentazione non è stata tradotta in inglese o in estone.

In applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo, l'Estonia designa il Ministero della Giustizia quale Autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria.

### **Finlandia**

In virtù dell'articolo 13, per quanto concerne l'articolo 6 paragrafo 1 lettera b la Finlandia si riserva il diritto di non accettare le domande di assistenza giudiziaria e la relativa documentazione redatte in lingua francese o accompagnate da una traduzione in detta lingua.

In applicazione dell'articolo 8, la Finlandia, conformemente all'articolo 2 paragrafi 1 e 2 dell'Accordo, designa il Ministero di Giustizia in qualità di autorità incaricata della trasmissione e della ricezione.

**Francia**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 paragrafo 1 dell'Accordo, il Governo francese dichiara che, in applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera b, saranno tenute in considerazione soltanto le domande di assistenza giudiziaria redatte in lingua francese o accompagnate da una traduzione in detta lingua.

In conformità alle disposizioni dell'articolo 2 paragrafi 1 e 2 dell'Accordo, l'autorità incaricata della trasmissione e della ricezione in Francia è la seguente: «Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13 Place Vendôme, 74042 Paris Cedex 01».

**Grecia**

In applicazione dell'articolo 8, la Grecia, conformemente all'articolo 2 paragrafi 1 e 2 dell'Accordo, ha designato la seguente autorità incaricata della trasmissione e della ricezione: «Ypourgeio Dikaioynis (Ministero di Giustizia) rue Zinonos 2, Athènes-Grèce».

**Irlanda**

Conformemente all'articolo 8 in relazione con l'articolo 2 capoversi 1 e 2 dell'Accordo, il nuovo indirizzo dell'Autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria è il seguente:

Legal Aid Board, 4th Floor, St. Stephen's Green House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.

**Italia**

Conformemente all'articolo 2 paragrafi 1 e 2 dell'Accordo, l'autorità italiana competente della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria è la seguente: Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Affari civili e delle libere professioni, Ufficio I, Roma.

**Lettonia**

Conformemente all'articolo 8 dell'Accordo, la Lettonia designa l'autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria in applicazione dell'articolo 2 come segue:

Ministère de la Justice

Brīvības blvd 36

Rīga, LV-1536

Latvia

Fax: (+371) 7285575

Tel.: (+371) 7036801; 7036716

**Lituania**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 dell'Accordo, la Lituania dichiara che il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania sono le autorità centrali incaricate della trasmissione e che il Ministero della Giustizia (Gedimino av. 30/1, Vilnius 2600, Lithuania, tel. (370.2) 62.46.70; fax:

(370.2) 62.59.40) è l'autorità centrale incaricata della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria.

### **Lussemburgo**

Conformemente all'articolo 2 dell'Accordo, il Governo lussemburghese ha designato il Ministero di Giustizia in qualità di autorità incaricata della trasmissione e della ricezione.

### **Macedonia**

Conformemente all'articolo 8 in relazione con l'articolo 2 capoversi 1 e 2 dell'Accordo, la Macedonia dichiara che il Ministero della Giustizia è designato quale autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria.

Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 dell'Accordo, la Macedonia dichiara di escludere completamente l'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera b.

### **Norvegia**

In applicazione dell'articolo 8, il Ministero di Giustizia e Polizia è stato designato quale autorità incaricata della trasmissione e della ricezione, conformemente all'articolo 2 dell'Accordo.

### **Paesi Bassi**

Il Regno dei Paesi Bassi approva l'Accordo per il Regno in Europa.

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ha designato in qualità di autorità centrale incaricata della ricezione per il Regno in Europa ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 dell'Accordo l'Ufficio di assistenza giudiziaria della circoscrizione della Corte di Giustizia dell'Aia (het bureau van consultatie in het arrondissement van 's-Gravenhage).

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ha designato in qualità di autorità per il Regno in Europa ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 dell'Accordo gli uffici di assistenza giudiziaria di ogni circoscrizione (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen).

### **Polonia**

In conformità dell'articolo 8 dell'Accordo, la Repubblica di Polonia dichiara che le autorità incaricate della spedizione conformemente all'articolo 2 capoverso 1 dell'Accordo sono i presidenti dei Tribunali dei voivodi, l'autorità centrale incaricata della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria conformemente all'articolo 2 capoverso 2 dell'Accordo 2 è il Ministero della Giustizia.

### **Portogallo**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 paragrafo 1 dell'Accordo, il Governo della Repubblica portoghese esclude completamente l'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera b dell'Accordo.

In conformità alle disposizioni dell'articolo 1 paragrafi 1 e 2 dell'Accordo, l'autorità incaricata della trasmissione e della ricezione in Portogallo è la seguente: «Direction Générale des Services Judiciaires, Ministère de la Justice, Praça do Comércio, P-1100 Lisboa».

### **Regno unito**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 paragrafi 1 e 2 dell'Accordo, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord designa le seguenti autorità incaricate della trasmissione e della ricezione:

*Per l'Inghilterra ed il Galles:*

The Area Director,  
No. 14 Legal Aid Area,  
29-37 Red Lion Street,  
London WC1R 4PP

*Per la Scozia:*

The Secretary,  
The Scottish Legal Aid Board,  
44 Drumsheugh Gardens,  
Edinburgh EH3 7YR

*Per l'Irlanda del Nord:*

The Liaison Officer,  
The Legal Aid Department,  
The Law Society of Northern Ireland,  
Bedford House, Bedford Street,  
Belfast BT2 7FL

Il 18 maggio 1995 il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, conformemente all'articolo 12 capoverso 2 dell'Accordo, dichiara che esso si applica all'Isola di Man, territorio di cui il Governo del Regno Unito assicura le relazioni internazionali.

L'Accordo si applica all'Isola di Man con effetto dal 19 giugno 1995.

### **Repubblica ceca**

In conformità dell'articolo 8 dell'Accordo, la Repubblica ceca dichiara che l'autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria in relazione con l'articolo 2 capoversi 1 e 2 dell'Accordo è il Ministry of Justice of the Czech Republic, Praha 2, Vyšehradská 16.

### **Spagna**

Conformemente all'articolo 8 e ai sensi dell'articolo 2, la Spagna designa in qualità di autorità preposta alla trasmissione ed alla ricezione incaricata di trasmettere e ricevere le domande di assistenza giudiziaria per inoltrarle all'autorità estera competente o darvi seguito:

Subsecretario de Justicia, Ministerio de Justicia, San Bernardo, 45,  
28015 Madrid.

*Autorità centrale incaricata della ricezione (art. 2.2):*

Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, San Bernardo, 45, 28071 Madrid,  
España.

### **Svezia**

Dal 1° ottobre 2000, le domande devono essere trasmesse all'Autorità centrale.

L'Autorità centrale è la seguente:

Ministry of Justice  
Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation  
Central Authority  
S-103 33 STOCKHOLM  
Sweden  
Tel. : +46.8.405.45.00 (Segreteria)  
Fax : +46.8.405.46.76  
E.mail: birs@justice.ministry.se

### **Svizzera<sup>3</sup>**

#### *1. Ad articolo 2*

Conformemente all'articolo 8, la Svizzera designa in qualità di autorità centrale incaricata della ricezione e della trasmissione ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo le autorità cantonali sottoelencate. Le domande provenienti dall'estero potranno pure essere indirizzate al Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna, che si incaricherà di trasmetterle alle autorità centrali competenti.

Nella misura in cui l'assistenza giudiziaria concerna procedure che, in base a norme di competenza interna o alla successione interna delle istanze, devono svolgersi al cospetto di autorità federali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia trasmette le relative domande alle autorità federali competenti. Se tali domande sono presentate alle autorità centrali cantonali, esse le trasmettono d'ufficio al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

#### *2. Ad articolo 6*

Conformemente agli articoli 13 e 14, la Svizzera dichiara che, per quanto riguarda l'articolo 6, la domanda di assistenza giudiziaria e la documentazione

ad essa allegata, devono essere redatte nella lingua dell'autorità richiesta, ossia in lingua tedesca, francese o italiana, o accompagnate da una traduzione in una di queste lingue, in funzione della regione linguistica della Svizzera in cui la domanda deve essere trattata (cfr. qui appresso la lista delle autorità svizzere). Le parti redatte in una lingua diversa da quella dell'autorità richiesta o accompagnate da una traduzione in una lingua diversa da quella della suddetta autorità possono essere respinte in ogni caso.

<sup>3</sup> Art. 4 cpv. 3 del DF del 9 giu. 1994 (RU 1994 2807)

**Elenco delle autorità svizzere<sup>4</sup>***a) Autorità centrali cantonali*

Una lista delle autorità centrali cantonali con gli indirizzi completi può essere consultata su internet al seguente indirizzo:

<http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/Kantonale-Zentralbehoerden.pdf>

*b) Autorità federali*

Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

**Turchia**

Conformemente all'articolo 8 dell'Accordo, l'autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria (art. 2 par. 1 e 2) è la seguente:

«Ministère de la Justice, Département des Affaires judiciaires, Adalet Bakanligi, Hukuk Isleri Genel Müdürlüğü, Bakanliklar, Ankara».

<sup>4</sup> La presente lista sostituisce quella pubblicata nella RU 1995 972 ed stata adeguata conformemente all'articolo 4a dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).